SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ---

(N. 631)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GATTO Eugenio, ZUGNO, SANTALCO, TORELLI, AZIMONTI, SALERNO, FERRARI, TIRIOLO e LEGGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º DICEMBRE 1972

Modifica dell'articolo 68 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di gestione per conto dello Stato del servizio di fabbricazione e vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore

Onorevoli Senatori. — L'articolo 68 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, come modificato dalla legge 4 gennaio 1968, n. 14, detta testualmente:

« La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato.

Le targhe sono consegnate agli interessati dall'Ispettorato della motorizzazione civile all'atto della immatricolazione dei veicoli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate nell'articolo 67, secondo comma.

Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per autoveicoli o motoveicoli, ovvero

usa targhe abusivamente fabbricate, è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

Le precedenti norme, di cui al regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, prevedevano che lo Stato provvedesse alla fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe a mezzo dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e che gli utili ricavati dalla vendita delle targhe fossero devoluti a detta Associazione (articolo 75, primo e terzo comma).

Non sembra che la nuova regolamentazione abbia dato i risultati economici e pratici che il testo unico del 1959 si riprometteva,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cosicchè il presente disegno di legge tende a ristabilire la precedente procedura, con evidente vantaggio per lo Stato, per gli utenti e per le associazioni rappresentative delle categorie di mutilati al servizio dello Stato in tempo di guerra e in tempo di pace. Difatti, all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, unica esistente nel 1933, si sono aggiunte, nel dopoguerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra e l'Unione nazionale mutilati per servizio, alle quali anche lo Stato è tenuto a fornire i mezzi destinati all'assistenza degli iscritti, come di fatto sta facendo con modesti contributi di carattere continuativo.

Varrà la pena di ricordare che, secondo la legislazione vigente, i mutilati ed invalidi di guerra sono quei cittadini che hanno perduto una parte della capacità lavorativa in azioni belliche, quali combattenti, o per servizio connesso all'attività bellica; le vittime civili di guerra sono invece quei cittadini che hanno riportato mutilazioni o infermità non a causa del servizio per lo Stato, ma per azioni belliche, ad esempio durante bombardamenti; infine, i mutilati ed invalidi per servizio sono i dipendenti dall'amministrazione pubblica, militari o civili, che nell'esercizio delle loro funzioni e per causa di servizio hanno perduto la loro integrità fisica.

Identiche sono per le tre categorie le classificazioni delle infermità, identici gli accertamenti medico-legali, mentre diverso è ancora il trattamento di pensione, pur essendo assai simile, a seguito degli ultimi sviluppi della legislazione.

Si deve aggiungere in particolare che ogni anno si verificano eventi dannosi per i dipendenti dello Stato, soprattutto per gli appartenenti alle Forze armate e a quelle dell'ordine pubblico, tanto che circa cinquemila invalidi per servizio ogni anno vengono ad aggiungersi ai circa cinquecentomila invalidi di guerra e vittime civili di guerra, e di tale continuo sacrificio il Parlamento si è più volte interessato, in occasione di episodi quali quelli di Cima Vallona, di Malga Sasso, di Villafranca, della Meloria.

Notisi, inoltre, che l'Associazione nazionale vittime civili di guerra e l'Unione nazionale mutilati per servizio assistono anche i familiari dei caduti.

Con il presente disegno di legge, evitando discriminazioni fra le tre associazioni di categoria, si compie un atto di comprensione nei confronti di tutti coloro che durante la guerra hanno servito lo Stato fino al sacrificio ed anche in tempo di pace continuano a difendere la sopravvivenza dello Stato, l'incolumità dei cittadini e la stabilità delle istituzioni democratiche in ogni occasione.

È appena necessario illustrare l'articolo unico, che prevede, appunto, che la fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli vengano riservate allo Stato, che vi provvederà attraverso le tre associazioni, dividendone gli utili in parti uguali tra esse.

Il disegno di legge non necessita di copertura finanziaria, anzi costituirà un'economia, in quanto lo Stato dovrà altrimenti provvedere a sovvenire alle esigenze delle tre associazioni con ulteriori contributi a carattere continuativo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 68 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è così modificato:

« La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato, che vi provvede a mezzo dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione nazionale mutilati per servizio; gli utili relativi alla vendita delle targhe sono devoluti, in parti uguali, alle tre associazioni citate ».